

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 29

Riunione del 16 aprile 2008

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Gianroberto CALDARA COMPONENTE
- Avv. Antonio AMATO COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

22.07.08 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :

- **BONGIOVANNI ANTONIO - Dirigente**
- **TARANTO VOLLEY s.r.l. n. p. Presidente p.t.**

La Commissione Giudicante Nazionale

Letti gli atti ed esaminati i documenti ;
udita la relazione della Procura Federale

osserva

Spezzano Vincenzo in data 16-01-08 si recava al Palazzetto Sportivo Palafiom di Taranto, per assistere alla gara di serie A1 tra Prisma Volley e Cimone Modena ed esibiva la tessera Coni n. 41635 all'ingresso dell'impianto sportivo, per poter ivi accedere, ricevendo secco diniego prima dagli operatori in loco e quindi da Bongiovanni Antonio.

Riferito il fatto alla Procura Federale, veniva accertato che Bongiovanni Antonio è Presidente della Taranto Volley s.r.l., ospitante l'incontro e che manteneva tale sua posizione di diniego anche dopo l'intervento del Nucleo Radiomobile della Guardia di Finanza.

In ragione dell'accaduto si deduce in punto di

DIRITTO

La tessera esibita da Spezzano Vincenzo va ricompresa in quei documenti rilasciati ai sensi del DPR 633/72 non soggetto ad IVA e permettono l'accesso a tutte le manifestazioni sportive che si svolgono sotto il controllo delle Federazioni riconosciute dal Coni e sottoposte al suo controllo.

./.

Orbene, la questione non tanto merita di essere valutata quanto lesione del diritto del titolare della tessera ad accedere gratuitamente all'impianto, bensì quale comportamento irriverente nei confronti della Federazione e del Coni medesimo, Ente che ha rilasciato la tessera. Pertanto, sia la fondatezza del capo di incolpazione, la cui prova è stata raggiunta attraverso l'esame dei documenti acquisiti, sia per la gravità del comportamento assunto dal Bongiovanni, di assoluto dispregio delle istituzioni cui lo stesso aderisce ed è iscritto, comportano l'irrogazione di una sanzione che, ai fini della determinazione della sua quantificazione, tenga anche conto della nota pubblicitaria negativa, anche al cospetto dei verbalizzanti appartenenti al Nucleo della Guardia di Finanza, aggravata anche dalla irriverenza nei confronti della Federazione medesima che, con pregresse note del 26-9-06, aveva chiarito alla Taranto Volley i termini della questione e la conseguente legittimità di accesso agli impianti sportivi da parte dei titolari delle tessere Coni

P. Q. M.

Dispone a carico di Bongiovanni Antonio la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 6 (sei) e la sanzione della multa di € 5.000,00.===., a carico della Taranto Volley, per avere il suo Presidente meritato la sanzione della sospensione.

I L P R E S I D E N T E
Avv. Fabrizio Filippucci

Affisso il 17 APRILE 2008